
Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.**Atto di determinazione n 116 del 24/03/2016****OGGETTO: VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA INERENTE INTERVENTO DI RIPASCIMENTO DI ARENILE ANTISTANTE LO STABILIMENTO BALNEARE, DENOMINATO "LIDO PICCOLO", PROSPICIENTE IL LUNGOMARE GALILEO GALILEI DI GALLIPOLI (D.LGS. N.152/2006, L.R. N.11/2001, DPR 357/1997). PROPONENTE: LIDO PICCOLO DI FILOGRANA RANIERI GIORGIO & C. S.A.S..****Riepilogo Contabile****ESERCIZIO 2016**

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S**SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE****Visti:**

- l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'articolo 163, comma 1, D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- il comma 3, dell'art. 1ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al

bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;

- l'articolo 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "*Norme in materia ambientale*", che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali*

operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visti altresì:

- il D.P.R. n. 357/1997, *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003;
- la L. 31 luglio 2002, n. 179;
- il D.Lgs. n. 42/2004, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- la D.G.R. n. 304 del 14/03/2006, *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”*;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2008, n. 28 *“Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007”*;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Premesso:

- che con istanza acquisita al protocollo della Provincia di Lecce al n. 31979 del 19/05/2015, il legale rappresentante di LIDO PICCOLO di Filograna Ranieri Giorgio & C. S.a.s., titolare di concessione demaniale marittima, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, per un intervento di ripascimento di arenile antistante lo stabilimento balneare denominato LIDO PICCOLO, prospiciente il Lungomare Galileo Galilei di Gallipoli;
- che unitamente alla citata istanza è stata inviata la seguente documentazione tecnico-amministrativa:
 - 1) Progetto;
 - 2) Relazione Screening;
 - 3) Documentazione fotografica;
 - 4) Relazione tecnica;
 - 5) Parere dell’Agenzia del Demanio;
 - 6) Parere dell’Agenzia delle Dogane;
 - 7) Copie delle analisi sui campioni di sabbia eseguite da ARPA Puglia;
 - 8) Parere ufficio tecnico del Comune di Gallipoli (inesistenza fonti inquinanti);
 - 9) Nota pubblicazione su BURP;
 - 10) Nota pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Gallipoli;
- che l’operazione di prelievo del sedimento sabbioso dalla spiaggia sommersa, in quanto riconducibile alla

tipologia "B.2.ae ter) opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006" dell'Elenco B2 - Allegato B della L.R. 11/2001, rientra nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

- che per il caso di specie, tuttavia, poiché:

- l'ambito costiero oggetto di ripascimento è posta all'interno del sito di importanza comunitaria/zona di protezione speciale (SIC/ZPS) denominato "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (cod. IT9150015). Il SIC comprende, oltre che aree protette a terra, una corrispondente fascia di fondale marino, distante non meno di 350 metri dalla linea di riva, con presenza di praterie di Posidonia oceanica, habitat di primario interesse per i fini conservativi;
- all'art.4, comma 3, della L.R.11/2001, è prescritto che "sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE";
- all'art.10, comma 3, del D.Lgs.152/06, è previsto che la valutazione d'impatto ambientale comprende "le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale";

l'intervento deve obbligatoriamente e preliminarmente conseguire positiva valutazione sia di incidenza sia di impatto ambientale;

- che con nota prot. n. 40416 del 14/06/2015, indirizzata per conoscenza all'Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli, il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce ha evidenziato che:

«Lo specchio acqueo oggetto di prelevamento delle sabbie è di pertinenza demaniale. Tale circostanza richiede, ai fini dell'ammissibilità e della procedibilità dell'istanza, una preventiva condivisione degli Uffici comunali competenti in materia di demanio, nelle modi ritenuti opportuni.

Oltre a ciò, poiché ai sensi della che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione dell'intervento, si richiede, per il caso di specie, l'invio della documentazione utile ai fini della valutazione di incidenza e dell'autorizzazione di cui ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.152/2006 e all'art. 21 della L. 179/2002 (ripascimento) ».

Alla luce delle suddette considerazioni è stata richiesta l'integrazione della documentazione d'impatto ambientale con i seguenti elaborati:

- Progetto definitivo dell'opera o intervento, contenente gli elementi di cui al D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, Titolo II, capo I, sezione III;
- Studio di impatto ambientale, contenente gli elementi di cui al c. 3, art. 22 D.Lgs. n. 152/06 e gli elementi di

- cui al c. 2, art. 8, L.R. 11/2001 e s.m.i.;
- Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale, comma 5, art. 22 D.Lgs. n. 152/06;
 - Copia dell'avviso a mezzo stampa, da effettuare con le modalità indicate nel comma 2, art. 24, D.Lgs. n. 152/06;
 - Elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire;
- che il proponente ha provveduto all'inoltro di quanto richiesto con nota di trasmissione del 22/07/2015 (acquisita in atti al protocollo n. 47665 del 24/07/2015);
- che, con nota prot. n. 40046 dello 06/08/2015, il Servizio Ambiente ha formalizzato, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento;
- che con la medesima 06/08/2015 il Servizio Ambiente, al fine di acquisire gli atti occorrenti per la realizzazione del progetto, da rilasciarsi dai soggetti di caso in caso competenti per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, ha provveduto alla indizione di Conferenza dei Servizi;
- che alla Conferenza dei Servizi, la cui prima seduta è stata fissata per il giorno 29/09/2015, sono stati convocati i seguenti soggetti:
- 1) Lido Piccolo di Filograna Ranieri Giorgio & C. S.a.s.;
 - 2) Comune di Gallipoli;
 - 3) ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce;
 - 4) Autorità di Bacino della Regione Puglia;
 - 5) ASL LECCE - Area Sud - Servizio SISP;
- che l'Autorità di Bacino della Puglia ha informato, con nota n.12827 del 17/09/2015, di non dover esprimere parere alcuno sull'intervento, considerato che « *che le aree di intervento (per le quali si prevedono lavori di ripascimento mediante prelievo di sedimento in area marina a distanza di 126 m dalla battigia e profondità 5 m), risultano, attualmente, non interessate da vincoli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica del PAI* ». La nota termina con un richiamo alle « *Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia* » approvate dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 410 del 10/03/2011;
- che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL LECCE - Area Sud, ha espresso, con nota protocollo n. 137978 del 28/09/2015, acquisita al prot. n. 58979 del 29/09/2015, il nulla osta dal punto di vista igienico-sanitario al rilascio del parere favorevole alla compatibilità ambientale all'intervento di ripascimento, « *ferma restando la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa l'idoneità della caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica ed ecotossicologica dei sedimenti* »;
- che il Comune di Gallipoli – Ufficio Demanio, con nota protocollo n. 39712 del 28/09/2015, acquisita al prot. n. 59134 del 30/09/2015, ha ritenuto, con riferimento alla convocazione alla Conferenza di Servizi, di confermare quanto riportato in precedente missiva prot. n.27077 del 30/06/2015, ovvero « *per quanto di competenza e solo sotto l'aspetto demaniale, che nulla osta al rilascio di autorizzazione demaniale per l'occupazione dello specchio acqueo in relazione all'intervento di cui l progetto previa acquisizione favorevole di tutti i pareri degli Enti/Uffici preposti* »;
- che a seguito di seduta del 29/09/2015 dichiarata deserta, stante la presenza del solo proponente, il

Servizio Ambiente, con nota prot. n. 60456 dello 06/10/2015, ha fissato per il giorno 12/10/2015 la nuova convocazione della Conferenza;

- che l'Autorità di Bacino della Puglia, facendo seguito alla suddetta convocazione, con nota n.14070 dello 09/10/2015, ha confermato i contenuti di precedente lettera n.12827 del 17/09/2015;
- che in data 12/10/2015 si è riunita, presso gli Uffici provinciali, la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 60456 dello 06/10/2015;
- che nel corso della predetta seduta della Conferenza, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 63631 del 19/10/2015, si è evidenziato quanto di seguito:

« ... omissis...

I lavori della Conferenza sono presieduti dal Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, ing. Dario Corsini, il quale, constatata la presenza di:

- LIDO PICCOLO di Filograna Ranieri Giorgio & C. S.a.s.: Ing. Massimo Corianò, consulente tecnico;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Dott. Antonio D'Angela;
 - PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile del procedimento;
- e la assenza di:*
- COMUNE DI GALLIPOLI;
 - ASL LECCE SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;

alle ore 10 dichiara aperta la seduta.

In apertura dei lavori il dott. Piccinno provvede a una sintetica descrizione del progetto oggetto di valutazione, chiarendo che l'intervento è finalizzato alla ricostruzione, nell'ambito di area in concessione demaniale, del preesistente profilo di spiaggia dopo eccezionali eventi meteo marini che ne hanno determinato l'arretramento, tramite ripascimento con sedimento sabbioso da prelevarsi, per mezzo di idrovora, dai fondali antistanti, a profondità dell'ordine di 5 m. Il ripascimento proposto è qualificabile di "ridotta entità" secondo la definizione contenuta nel Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti Marini del MATTM.

... omissis...

l'intervento deve obbligatoriamente e preliminarmente conseguire positiva valutazione coordinata di incidenza e di impatto ambientale.

Il responsabile del procedimento provvede alla lettura di:

- nota prot. n.12827 del 17/09/2015 con cui l'Autorità di Bacino – Puglia ha evidenziato che "le aree di intervento (per le quali si prevedono lavori di ripascimento mediante prelievo di sedimento in area marina a distanza di 126 m dalla battigia e profondità 5 m), risultano, attualmente, non interessate da vincoli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica del PAI e pertanto questa Autorità si ritiene esente dall'esprimere il parere di propria competenza";
- nota prot. n. 137978 del 28/09/2015 con cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Maglie ha espresso il proprio "nulla osta dal punto di vista igienico sanitario al rilascio del parere favorevole alla

compatibilità ambientale ferma restando la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa l'idoneità della caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica ed ecotossicologica dei sedimenti";

- *nota prot. n. 27077 del 30/06/2015 con cui l'Ufficio Demanio del Comune di Gallipoli, a riscontro di specifica richiesta della Provincia di una preventiva condivisione del progetto da parte degli Uffici Comunali competenti in materia di demanio, ha reso noto "per quanto di competenza e solo sotto l'aspetto demaniale, che nulla osta al rilascio di autorizzazione demaniale per l'occupazione dello specchio acqueo in relazione all'intervento di cui in progetto previa acquisizione favorevole di tutti i pareri degli Enti/Uffici preposti".*

Sotto il profilo morfologico, l'ambito costiero interessato dal ripascimento è una piccola caletta sabbiosa ciottolosa con ampiezza di circa 100 metri, sviluppata al piede di una falesia di modesta altezza, racchiusa tra promontori protratti verso il largo (pocket beach). La spiaggia, piccola e raccolta, presenta fondale con presenza di zone con roccia sommersa.

L'areale di prelievo del materiale granulare, esteso per circa 500 mq, è individuato su fondali con profondità di circa 5 metri, posti a distanza media di 126 m dal sito di versamento, in direzione ovest sud ovest. La distanza minima di detta area dalla linea di costa è di circa 40 metri.

Il dott. Piccinno riferisce che l'esame di ortofoto parrebbe evidenziare, in corrispondenza di una secca rocciosa interposta tra i siti di prelievo e di versamento, la presenza di Posidonia, sia pure in quantità e per estensione assai modesta.

Il referente di ARPA Puglia chiarisce, riguardo alla locale distribuzione di Posidonia, che la mappatura della distribuzione dei posidonieti presenti sui fondali antistanti la baia a sud di Gallipoli, commissionata alla Agenzia da Regione Puglia, effettuata nell'anno 2004, evidenzia, per il transetto costa-largo corrispondente alla località Lido San Giovanni, che le praterie censite popolano i fondali compresi tra le batimetriche 10 e 30 metri. Le zone scure delle ortofoto potrebbero corrispondere ad accumuli di fasci morti frammisti a rifiuti antropici, la cui presenza è stata evidenziata in sede di mappatura.

Circa la quantità di sedimento da prelevare il tecnico conferma un volume di circa 500 metri cubi, con impiego di draga di piccola potenza dotata di pompa di aspirazione sotto battente, che provvederà al trasporto a terra del materiale granulare. Le sabbie, una volta pompate all'asciutto, saranno distribuite sull'arenile con pala gommata compatta (del tipo bobcat).

I rappresentanti della Provincia rammentano, alla luce delle considerazioni espresse dall'Autorità di Bacino, l'esigenza che l'intervento sia coerente con le "Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia", approvate da Regione Puglia con D.G.R. n. 410 del 10/3/2011. Al riguardo, il tecnico incaricato informa che i riferimenti alle predette linee guida sono rinvenibili nella Relazione specialistica integrante il progetto.

L'esigenza della Provincia è di avere una relazione che fornisca puntuale evidenza della coerenza delle modalità di intervento con le linee guida in questione.

Sempre da parte dei rappresentanti della Provincia si pone l'accento sulle carenze del progetto in relazione alle precauzioni e delle misure di mitigazione da adottare in fase di dragaggio e di versamento delle sabbie nei riguardi di un eccessivo intorbidimento delle acque che potrebbe ripercuotersi negativamente sugli habitat del vicino SIC mare. L'ufficio competente si riserva pertanto di prescrivere misure di mitigazione (panne galleggianti mobili anti torbidità) oltre che un'adeguata campagna di monitoraggio.

Il consulente tecnico del proponente asserisce che, ai fini della preservazione della qualità dell'acqua ai fini di balneabilità, le attività di progetto (la cui durata è stimata dell'ordine di 10 giorni) saranno effettuate in periodo primaverile o autunnale, comunque al di fuori del periodo balneare fissati dalle ordinanze regionali del settore. Lo stesso assume l'impegno di produrre, a integrazione del progetto, un cronoprogramma dei lavori.

Per quel che concerne la compatibilità dei sedimenti da dragare con quelli presenti sul sito di destinazione, la cui caratterizzazione è stata effettuata da ARPA Puglia, il rappresentante della Agenzia pone in evidenza che la appartenenza ad identica unità fisiografica dei siti di prelievo e di versamento è garanzia di assoluta compatibilità anche sotto il profilo della caratteristiche geomineralogiche, tessiturali, cromatiche, ecc..

La Conferenza fa richiesta al Proponente integrazione documentale che riferisca e fornisca evidenza sui seguenti punti:

- *Complessiva coerenza del progetto con linee guida coste basse;*
- *Individuazione delle misure di precauzione e di mitigazione impatti da adottarsi;*
- *Cronoprogramma delle attività.*

Il rappresentante della Provincia evidenzia che l'integrazione documentale, oltre che soddisfare alle esigenze di una definizione puntuale dei quadri di riferimento progettuale e ambientale, dovrà assolvere la funzione di supporto all'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 21 della L. 179/2002 e ai pareri da acquisire a tal fine, di competenza della Commissione Consultiva Locale della Pesca e dell'Acquacoltura e del Comune.

La Conferenza, dato atto di pareri ai fini V.I.A. già acquisiti agli atti della Provincia, di Autorità di Bacino, Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce – Area Sud e Comune di Gallipoli, e del parere favorevole circa la compatibilità ambientale dell'intervento manifestato dal delegato di ARPA, termina i propri lavori, ferma restando la richiesta d'integrazione documentale nei termini sopra via via evidenziati.

... omissis...»;

- *che il proponente, in riscontro alle richieste manifestate dalla Conferenza in data del 12/10/2015, ha fatto avere, in allegato a nota di trasmissione acquisita al protocollo n. 65151 del 27/10/2015, l'elaborato Relazione Tecnica Integrativa, oltre a supporto informatico contenente copia integrale degli atti tecnici;*
- *che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 72657 del 27/11/2015, onde poter ricomprendere nel provvedimento di V.I.A. la autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini e al ripascimento dell'arenile, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.152/2006 (movimentazione dei fondali marini) e dell'art.21 della L. 179/2002 (ripascimento), ha chiesto alla Commissione Consultiva Locale per la Pesca e l'Acquacoltura, operante presso il Settore Caccia e Pesca della Regione Puglia, di esprimersi per quanto di competenza sull'intervento di che trattasi, specificando l'indirizzo web cui erano disponibili per la consultazione gli elaborati di progetto;*
- *che il Servizio Ambiente, in assenza di riscontri alla suddetta nota, ha reiterato la richiesta di parere della Commissione Consultiva Locale per la Pesca e l'Acquacoltura con lettera prot. n.1666 del 13/01/2016;*

Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

L'attività di asportazione del sedimento sabbioso da spiaggia sommersa, poiché riconducibile alla tipologia "B.2.ae ter) opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006" dell'Elenco B2 - Allegato B della L.R. 11/2001, richiede l'assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Per il caso di specie, tuttavia, l'intervento deve obbligatoriamente e preliminarmente conseguire positiva valutazione coordinata di incidenza e di impatto ambientale, dal momento che:

- l'ambito costiero oggetto di ripascimento è posta all'interno del sito di importanza comunitaria/zona di protezione speciale (SIC/ZPS) denominato "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (cod. IT9150015). Il SIC comprende, oltre che aree protette a terra, una corrispondente fascia di fondale marino, distante non meno di 350 metri dalla linea di riva, con presenza di praterie di Posidonia oceanica, habitat di precipuo interesse per i fini conservativi;
- all'art.4, comma 3, della L.R.11/2001, è prescritto che "sono assoggettati altresì alla procedura di VIA i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE";
- all'art.10, comma 3, del D.Lgs.152/06, è previsto che la valutazione d'impatto ambientale comprende "le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale".

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

L'intervento proposto è finalizzato alla ricostruzione, nell'ambito di area in concessione demaniale a LIDO PICCOLO di Filograna Ranieri Giorgio & C. S.a.s., del preesistente profilo di spiaggia dopo eccezionali eventi meteo marini che ne hanno determinato l'arretramento, tramite ripascimento con sedimento sabbioso da prelevarsi, per mezzo di idrovora, dai fondali antistanti, a profondità dell'ordine di 5 m.

Il ripascimento prospettato è qualificabile di "ridotta entità" secondo la definizione contenuta nel Manuale per la Movimentazione dei Sedimenti Marini del MATTM.

Nell'area vasta di appartenenza del sito, è riscontrabile la presenza dell'area SIC/ZPS "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (cod. IT9150015), appartenente alla Rete Natura 2000, comprendente una porzione di fascia costiera includente la zona in concessione allo stabilimento balneare, oltre che una corrispondente fascia di fondale marino a circa 400 metri dalla linea di riva che segue il medesimo andamento geografico dell'area protetta a terra.

Sotto il profilo morfologico, l'ambito costiero interessato dal ripascimento è una piccola caletta sabbiosa ciottolosa con ampiezza di circa 100 metri, sviluppata al piede di una falesia di modesta altezza, racchiusa tra promontori protratti verso il largo (pocket beach). La spiaggia, piccola e raccolta, presenta fondale con presenza di zone con roccia sommersa.

L'areale di prelievo del materiale granulare, esteso per circa 500 mq, è individuato su fondali con profondità

di circa 5 metri, posti a ovest sud ovest dal sito di versamento, come da ubicazione riportata nell'elaborato "Inquadramento urbanistico e planimetrie dello stato dei luoghi", recante data del luglio 2014.

Circa la quantità di sedimento da prelevarsi il proponente indica un volume di circa 500 metri cubi, con impiego di draga di piccola potenza dotata di pompa di aspirazione sotto battente, che provvederà al trasporto a terra del materiale granulare. Le sabbie, una volta pompate all'asciutto, saranno distribuite sull'arenile con pala gommata compatta (del tipo bobcat).

Ai fini della preservazione della qualità dell'acqua ai fini di balneabilità, le attività di progetto (la cui durata è stimata dell'ordine di dieci giorni) saranno effettuate in periodo primaverile, comunque al di fuori del periodo balneare fissato dalle ordinanze regionali del settore.

Per quel che concerne la compatibilità dei sedimenti da dragare con quelli presenti sul sito di destinazione, la cui caratterizzazione è stata effettuata da ARPA Puglia, la appartenenza ad identica unità fisiografica dei siti di prelievo e di versamento è garanzia di assoluta compatibilità anche sotto il profilo della caratteristiche geom mineralogiche, tessiturali, cromatiche, ecc.. Le determinazioni analitiche effettuate dalla Agenzia sui campioni di sabbia prelevati sull'arenile e sul fondale antistante l'area demaniale in concessione allo stabilimento balneare è emersa una "nulla contaminazione chimica ed una irrilevante contaminazione microbiologica".

POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI MITIGAZIONE

Gli impatti ambientali di maggiore rilievo che l'intervento di progetto è potenzialmente in grado di determinare sono riconducibili a:

- a) intorbidimento delle acque a seguito delle operazioni di asportazione delle sabbie dal fondale;
- b) emissione di gas di scarico dei motori che equipaggiano macchine e mezzi d'opera da impiegare;
- c) produzione di rumori da parte delle medesime macchine e mezzi d'opera.

Al fine di limitare la temporanea torbidità delle acque nel corso delle operazioni di prelievo del sedimento, saranno attuati opportuni accorgimenti (utilizzo di tessuti per limitare la dispersione dei sedimenti, fermo delle operazioni in occasioni di condizioni meteomarine sfavorevoli).

In particolare, le panne antitorbidità rappresentano uno degli strumenti più conosciuti di mitigazione degli impatti; l'utilizzo di barriere fisiche avrà lo scopo di limitare la diffusione dei sedimenti movimentati dall'attività di dragaggio e degli eventuali contaminanti associati alla loro frazione fine, individuando un'area di controllo ben definita.

Le barriere antitorbidità saranno utilizzate per limitare sia l'estensione e la visibilità della nube di torbidità potenzialmente causata dalle attività di dragaggio, sia le potenziali interazioni chimiche acqua-sedimento, grazie alla riduzione del volume di interazione.

Le barriere fisiche che potranno essere utilizzate nell'intervento in progetto saranno del tipo "a chiusura totale dell'area di escavo" idonee nel caso di utilizzo di idrovore su natanti o draghe di tipo meccanico (benna o grappo), con eventuale realizzazione di un'intercapedine per il passaggio delle imbarcazioni: Tale tipologia di barriere consentirà la protezione di un'area sensibile nei pressi delle attività di dragaggio, nel caso in cui si voglia evitare che i solidi eventualmente risospesi dall'attività di dragaggio raggiungano l'obiettivo sensibile rappresentato dalle praterie di Posidonia oceanica insediate a distanza di 350 m dall'areale di prelievo,

all'interno del SIC mare "Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea").

Modeste emissioni di polveri e di gas di scarico saranno generate, come prevedibile, dalle attività dei mezzi di lavoro e di trasporto, seppure il progetto preveda una limitata movimentazione di mezzi, sia a terra sia a mare.

Per lo stendimento della sabbia prelevata sul fondale marino, verrà utilizzata una pala gommata di modeste dimensioni, adeguata alla viabilità di cantiere ed omologata in conformità alle normative dell'Unione Europea, per ridurre al massimo il rumore e l'emissione di polveri fini in atmosfera e la compattazione del suolo. La macchina, muovendosi su un tratto sabbioso non comporterà innalzamento di polveri. Inoltre, il lido marino su cui si effettuerà l'intervento è sottoposto rispetto alla strada adiacente (lungomare) e conseguentemente alle abitazioni su di essa prospicienti. Per quanto riguarda le operazioni di aspirazione della sabbia dal fondale, dovendo prelevare la sabbia da un fondale relativamente basso (mediamente 5 m), verrà adoperata una idrovora di modesta potenza e pertanto, con conseguente minima emissione di fumi.

Durante la realizzazione delle attività in progetto, sarà prevedibile anche un moderato innalzamento del livello di rumore, riconducibile ad alcuni mezzi meccanici in funzione; tale aumento è ovviamente di natura transitoria, per cui, terminate le operazioni di realizzazione dell'opera, le modifiche temporanee all'ambiente acustico del sito cesseranno definitivamente.

L'intervento sarà condotto in due fasi distinte e separate ma ugualmente silenziose: a) in mare, a mezzo di macchina dragatrice (idrovora posta su natanti), per l'aspirazione della sabbia dal fondale; la macchina utilizzata sarà alimentata da motore "diesel" con potenza minima da 150 CV e pompa di aspirazione sotto battente; tali elementi contribuiranno ad avere livelli di rumorosità del tutto trascurabili; b) a terra, per la stesa e livellamento della sabbia, mediante l'utilizzo di piccola pala gommata con potenza pari a 53 Kw, conforme alla Direttiva europea del 2006 sul livello di rumorosità (2000/14/CE) di 99 dB(A) per questa classe di macchine.

Tutto ciò premesso, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 - 1) affissione all'Albo Pretorio del Comune di Gallipoli dell'avviso relativo alla procedura di valutazione ambientale del progetto di che trattasi, dal 17/07/2015 al 15/09/2015;
 - 2) pubblicazione di avviso della procedura sul quotidiano "*Gazzetta del Mezzogiorno*", edizione del giorno 15/07/2015;senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento;
- della nota di data 18/03/2016, acquisita in atti il 21/03/2016 (al protocollo n. 15408), con cui il proponente ha sollecitato la conclusione del procedimento in tempi brevi, compatibili con la realizzazione in periodo primaverile dei lavori programmati;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per

la realizzazione del progetto;

- che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali autorizzazioni acquisibili nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale di che trattasi, le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.374/1990 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.152/2006, alla movimentazione dei fondali marini;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 della L. 179/2002, al ripascimento di litorale sabbioso;
 - valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'art.5 del DPR 357/1997, come modificato dall'art. 6 del DPR 120/2003;
- sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
- è fatta salva l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente ricomprese nel presente provvedimento;

Valutato:

- che nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui fattori ambientali;
- che a fronte di alcuni impatti negativi, di modesta entità, comunque reversibili, relativi alla fase di cantiere e connessi soprattutto alla diffusione di materiale sospeso, alle modeste emissioni di polveri e di gas di scarico saranno generate, come prevedibile, dalle attività dei mezzi di lavoro e di trasporto, e al prevedibile moderato innalzamento del livello di rumore, riconducibile ad alcuni mezzi meccanici in funzione, la realizzazione dell'intervento in progetto determinerà, a lungo termine, un apprezzabile impatto positivo sia in termini di salvaguardia e protezione della fascia costiera, sia a ricadute non trascurabili sotto il profilo dello sviluppo turistico e commerciale dell'area di influenza dello stabilimento balneare;
- che nel caso di specie il ripascimento e la connessa asportazione del sedimento dalla spiaggia sommersa sono inquadrabile in interventi realizzati a fini manutentivi, tesi a ripristinare profili e morfologie di spiaggia compatibili con la destinazione per la quale a suo tempo l'area è stata richiesta in concessione;
- tutto quanto affermato rende improponibile la cosiddetta opzione "zero" di non realizzazione del progetto, che equivarrebbe:
 - ad una intensificazione delle azioni erosive dei marosi sulla falesia delimitante la caletta sabbiosa;
 - a ricadute negative sugli interessi del concessionario oltre che sull'indotto commerciale dell'area di influenza dello stabilimento balneare;
- che ulteriori indugi in prospettiva della acquisizione del parere della Commissione Consultiva Locale per la Pesca e l'Acquacoltura, potrebbero mettere a rischio la concreta possibilità per il proponente di realizzare in tempo utile (ovvero, prima della stagione estiva) i lavori programmati;

- che lo specchio acqueo ove è individuato il sito di prelievo, peraltro di modesta estensione e contraddistinto da fondali di bassa profondità, ha uno scarso interesse ai fini della pesca costiera, a carattere professionale, che sarebbe impedita per la durata delle operazioni. Per altro verso non vi sono in loco impianti di acquacoltura o di mitilicoltura;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame:

DETERMINA

- di esprimere giudizio positivo di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza per la realizzazione di intervento di ripascimento di arenile antistante lo stabilimento balneare denominato LIDO PICCOLO, prospiciente il Lungomare Galileo Galilei di Gallipoli, tramite utilizzo di sedimento sabbioso da prelevarsi dai fondali antistanti, proposto dal titolare di concessione demaniale marittima LIDO PICCOLO di Filograna Ranieri Giorgio & C. S.a.s., per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate di seguito:
 - 1) il ripascimento dell'area demaniale in concessione sarà effettuato mediante apporto di un volume di sedimento non eccedente 500 metri cubi;
 - 2) il versamento del sedimento, che interesserà (nei limiti della volumetria sopra indicata) sia la spiaggia emersa, sia i primi metri della spiaggia sommersa in corrispondenza della battigia (area rettangolare avente dimensione di 8 x 78 m individuate nella tavola grafica "Progetto Esecutivo") area sarà effettuato secondo le modalità tecniche e con l'impiego dei mezzi d'opera indicati negli elaborati di progetto;
 - 3) per l'intervento saranno utilizzate esclusivamente le sabbie rivenienti da fondali antistanti il tratto costiero oggetto ripascimento;
 - 4) l'areale di prelievo del sedimento, esteso per circa 500 mq, è individuato su fondali con profondità di circa 5 metri, posti a ovest sud ovest dal sito di versamento, come da ubicazione riportata nell'elaborato "Inquadramento urbanistico e planimetrie dello stato dei luoghi", recante data del luglio 2014;
 - 5) la diffusione di materiale sospeso sarà impedita tramite opportuna applicazione di panne antitorbidità per tutta la durata dei lavori, sia di prelievo dai fondali al largo, con draga aspirante, sia di distribuzione sull'arenile. Le panne (di norma realizzate impiegando geomembrane impermeabili galleggianti), opportunamente zavorrate per stabilizzarsi sul fondale, dovranno essere applicate prima dell'inizio delle attività, in modo da confinare completamente il settore di prelievo;
 - 6) l'asportazione delle sabbie dal fondale dovrà essere effettuata in condizioni meteo-marine compatibili con tale attività, quindi al di fuori di fasi di mareggiata e di forte corrente marina;
 - 7) per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- di autorizzazione, altresì, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 21 della L. 179/2002, la movimentazione dei fondali marini e il ripascimento del litorale sabbioso;
- di demandare la verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate alle autorità locali e, per quanto di competenza, al Corpo Forestale dello Stato;
- di stabilire che, ai sensi del dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R.

n.11/2001 e s.m.i., il presente provvedimento ha una validità temporale di 5 anni dalla sua pubblicazione sul BURP; qualora le opere non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;

- il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - 1) è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - 2) fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - 3) fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- di notificare, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione al proponente LIDO PICCOLO di Filograna Ranieri Giorgio & C. S.a.s. (PEC: lidopiccolosas@gigapec.it), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
 - ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce (PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - Autorità di Bacino della Regione Puglia (PEC: segreteria@pec.adb.puglia.it);
 - ASL LECCE - Area Sud – Servizio SISP (PEC: sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
 - Comune di Gallipoli (PEC: protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it);
 - Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale Lecce (PEC: cp.lecce@pec.corpoforestale.it);
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i. il proponente dovrà provvedere a far pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a diffusione regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
Ing. Dario Corsini